

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4
	2017.1.10.21.31
LEGISLATURA	X

Il giorno 8 maggio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / SKY ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Vista la legge 2 aprile 2017, n. 40 recante *"Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Vista la delibera Agcom n. 118/11/CIR;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.1032);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 8 maggio 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXX ha contestato nei confronti di Sky Italia X (di seguito Sky) la mancata avvenuta associazione del contratto Sky al contratto Tim stipulato in data 28.06.2016 nonché il pagamento di importi non dovuti.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di aver aderito in data 23.10.2014 alla proposta di abbonamento residenziale "Home Pack Bundle Sky e Fastweb" - per l'attivazione sia dei servizi di pay-tv da parte di Sky Italia X che dei servizi voce e ADSL da parte di Fastweb X -, da cui è receduto solo per il contratto Fastweb in data 30.06.2016;
- di aver stipulato in data 28.06.2016 un contratto di abbonamento residenziale con Tim comprendente Servizio Sky TV e consegna del decoder, consegna mai avvenuta poiché i corrieri disattendevano gli orari concordati;
- che il numero verde di Sky è stato contattato più volte dall'istante stesso e dal 187 al fine di chiedere l'associazione del contratto Sky a TIM senza ottenere ad oggi alcun risultato;
- che la suddetta associazione con Sky si evince solo dalla prima fattura TIM ma non compare più nelle successive;
- di continuare a pagare ad oggi il Servizio Sky a Euro 39.90 come previsto nel precedente contratto con Fastweb, anziché 12.27 al mese, per i primi 18 mesi, come invece previsto nel contratto stipulato con TIM;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- che a tutt'oggi non riesce ad avere risposte da Sky che non si è presentata all'udienza di conciliazione convocata per il 12.01.2017.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto nei confronti di Sky Italia srl:

- a) che avvenga l'associazione TIM Sky;
- b) il rimborso di quanto pagato indebitamente.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky non ha depositato memorie e non ha partecipato alle udienze di conciliazione e definizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'istanza presentata dal Sig. XXX nei confronti di Sky Italia X non può essere accolta come di seguito precisato.

Preliminarmente è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte di Sky, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dal Sig. XXX.

- a) La domanda a) volta ad ottenere l'associazione del contratto Sky con il contratto Tim, non è accolta. La richiesta infatti, consiste in un *facere* che esula dal contenuto c.d. vincolato del provvedimento di definizione, così come previsto dall'art. 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS, ai sensi del quale "l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità".
- b) La richiesta b) volta al rimborso delle somme non dovute nei confronti di Sky Italia X è da rigettare per le seguenti motivazioni.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

In relazione alla facoltà di recesso del consumatore che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, reti televisive o di comunicazione elettronica devono prevedere ai sensi dell' articolo 1, comma 3 del d.l. n. 7/07, convertito con legge 40/07, la delibera Agcom n. 118/11/CIR, stabilisce che "è necessario che l'utente comunichi la propria disdetta secondo le modalità previste dalla normativa e dalle condizioni generali di contratto, a garanzia della trasparenza e della certezza della provenienza della documentazione da parte dell'utente stesso". Dalle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto dedotto in controversia, risulta che l'adesione all'offerta Sky & Fastweb comporta la sottoscrizione di due contratti, uno con Sky per Servizi TV e uno con Fastweb per i servizi di voce e internet. Le suddette condizioni generali prevedono che "il recesso del cliente relativo ad un solo servizio, di Fastweb o di Sky, costituente l'offerta Sky & Fastweb comporta la cessazione del solo rapporto contrattuale esistente relativamente al servizio erogato dalla società nei confronti della quale è stato esercitato il recesso. Il rapporto contrattuale con la società nei cui confronti non è stato esercitato il recesso proseguirà per il solo servizio non interessato dal recesso". Le stesse condizioni generali prevedono altresì che la disdetta dal contratto Sky è da inviarsi con raccomandata a.r. alla casella postale di Sky Italia srl.

Nel caso in esame, come dichiarato nella stessa istanza, risulta in atti che il sig. Formigoni con raccomandata a.r. del 30 giugno 2016, ha comunicato solo a Fastweb spa di voler recedere dal contratto di utenza stipulato il 23.10.014 relativo al servizio voce e connettività Internet per il numero 0532.1862939. Non risulta invece in atti alcuna prova della presentazione a Sky di disdetta del relativo contratto da parte dell'istante. Né può ritenersi che Sky possa averne avuto conoscenza usando la normale diligenza. Ne consegue la legittimità degli addebiti fatturati dall'operatore e la debenza delle relative tali somme da parte dell'utente.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza del Sig. Formigoni nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom